

Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

Area: INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING TERRITORIALE

DETERMINAZIONE

N. G13752 del 30/10/2018

Proposta n. 17762 del 30/10/2018

Oggetto:

Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio". Approvazione "Calendario Fieristico Regionale" Anno 2019.

Oggetto: Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: “*Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio*”. Approvazione “Calendario Fieristico Regionale” Anno 2019.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Su proposta del dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale;

VISTA la Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 11 e 117;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 2 aprile 1991, n.14, recante: “*Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio*” e successive modificazioni;

PRESO ATTO che con la deliberazione regionale n. 334 dell’8 maggio 2008 avente come oggetto “*Disapplicazione pro parte dell’art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 *Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio*” la Regione Lazio aveva già disapplicato l’art. 5 comma 1 riguardante l’obbligo per l’ente organizzatore di manifestazioni fieristiche di avere una sede legale o anche secondaria nella Regione Lazio ai fini dell’iscrizione all’albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, perché contrastante con la statuizione enunciata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 (C-439/99) secondo cui l’obbligo per l’organizzazione di fiere di avere una sede permanente a livello nazionale o locale costituisce di fatto una negazione della libera prestazione di servizi (art. 49 del Trattato CE);*

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. G03479 del 20 marzo 2017 avente come oggetto “*Applicazione norme e principi europei in materia fieristica. Approvazione modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica*” di fatto la Regione Lazio ha disapplicato gli articoli della legge regionale n. 14/1991 in contrasto con l’ordinamento europeo ed in particolare gli articoli 4, 5, 7 e l’articolo 6 solo limitatamente ai commi 1 e 2; inoltre ha disapplicato tutte le disposizioni nelle parti in cui facevano riferimento al regime autorizzatorio e, per l’esattezza, gli articoli 8 sulla “domanda di autorizzazione”, 10 sulla “vigilanza” e 11 sulle “sanzioni amministrative”;

PRESO ATTO altresì che con la suddetta determinazione dirigenziale è stata recepita, tra l’altro, l’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52 (“Intesa”), approvata in sede di Conferenza Unificata, che, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, stabilisce disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

ACQUISITE le comunicazioni pervenute dagli Enti Organizzatori di fiere e mostre della Regione Lazio tendenti ad ottenere l’attribuzione della qualifica richiesta e l’inserimento nel Calendario Fieristico Regionale per l’anno 2019;

ACQUISITE le autocertificazioni dei dati statistici delle manifestazioni fieristiche anno 2018, pervenute dagli Enti Organizzatori di fiere e mostre e le certificazioni dell’Ente Certificatore ISFCERT Srl, indispensabili per l’ottenimento della qualifica richiesta;

RITENUTO di attribuire la qualifica “Internazionale”, “Nazionale” e “Regionale” alle manifestazioni fieristiche sulla base della documentazione inoltrata dagli Enti Organizzatori e dell’Ente Certificatore ISFCERT Srl ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14/1991 e di quanto sancito dall’Intesa con l’indicazione dei settori merceologici comunicati così come definiti dall’ UFI - Unione Fiere Italiane;

RITENUTO di approvare l'**Allegato A** "Calendario Fieristico Regionale" Anno 2019 che costituisce parte integrante della presente determinazione con la suddivisione in manifestazioni fieristiche con l'attribuzione delle qualifiche "Internazionale", "Nazionale" e "Regionale ai sensi dell'art. 9 – comma 1, della legge regionale n. 14/1991";

CONSIDERATO che il suddetto Calendario può essere modificato ammettendo la possibilità di integrare la documentazione già inoltrata;

SPECIFICATO che il presente provvedimento non esonera l'Ente concedente l'area espositiva, l'organizzazione ed il responsabile della manifestazione dal disporre di ogni necessaria autorizzazione che debba essere rilasciata dai competenti Organi statali e/o locali, ancorché non prevista da leggi o regolamenti, con particolare riferimento a quelle atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e del personale comunque impegnato per lo svolgimento della manifestazione;

DETERMINA

- di attribuire per i motivi e con le indicazioni in premessa evidenziate, le qualifiche "Internazionale", "Nazionale" e "Regionale" alle manifestazioni fieristiche inserite nel Calendario Fieristico Regionale Anno 2019 in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della citata legge regionale n. 14/1991 e di quanto sancito dall'Intesa con l'indicazione dei settori merceologici comunicati dagli Enti Organizzatori così come definiti dall' UFI - Unione Fiere Italiane;

- di approvare l'**Allegato A** "Calendario Fieristico Regionale" Anno 2019 che costituisce parte integrante della presente determinazione con la suddivisione in manifestazioni fieristiche con qualifica "Internazionale", "Nazionale" e "Regionale ai sensi dell'art. 9 – comma 1, della legge regionale n. 14/1991";

- di prevedere la possibilità di apportare modifiche al Calendario ammettendo la possibilità di integrare la documentazione già inoltrata;

- di specificare che il presente provvedimento non esonera l'Ente concedente l'area espositiva, l'organizzazione ed il responsabile della manifestazione dal disporre di ogni necessaria autorizzazione che debba essere rilasciata dai competenti Organi statali e/o locali, ancorché non prevista da leggi o regolamenti, non escluse quelle atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e del personale comunque impegnato per lo svolgimento della manifestazione

- di pubblicare sul BURL il suddetto "Calendario Fieristico Regionale" Anno 2019 ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 14/1991.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

*Il Direttore
Rosanna Bellotti*